



CITTA' DI MONTEGROTTO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI
per il periodo 01.07.2010 – 30.06.2014

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PREMESSA

Il Comune di Montegrotto Terme, per la gestione del servizio di cui al presente capitolato speciale d'appalto, si avvale di Cooperativa sociale di tipo a), come previsto dalla L.R. n°23 del 03.11.2006 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", in conformità agli indirizzi predisposti con D.G.R.V. n. 4189 del 18.12.2007, o di raggruppamento temporaneo di Cooperative secondo le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, individuata mediante asta pubblica, da aggiudicare secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente a quanto previsto dagli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006 "Codice degli Appalti".

NORMATIVA APPLICABILE ALLA PRESENTE PROCEDURA

Il servizio oggetto del presente appalto rientra nella categoria n. 25, numero di riferimento CPC 93, di cui all'Allegato IIB del D.Lgs. n° 163/2006, pertanto la presente procedura è disciplinata esclusivamente dall'art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e dagli articoli ivi richiamati (65, 68, 225). Si applicheranno altri articoli del D.Lgs. n. 163/2006 solo ed esclusivamente quando espressamente richiamati nel presente capitolato di gara.

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sostegno educativo a favore di famiglie con figli minori, residenti nel territorio comunale di Montegrotto Terme, da realizzare presso il domicilio delle stesse.

Il Servizio educativo domiciliare, in un'ottica di prevenzione degli stati di disagio e di emarginazione, ha come finalità quella di garantire un supporto socio educativo a minori con problematiche di apprendimento, socializzazione, crescita individuale, per favorire un armonico sviluppo senza allontanarli dal loro ambiente di vita, comunque nel rispetto del ruolo educativo primario della famiglia.

ART. 2 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara è di € 194.860,80 (al **netto** dell'I.V.A. e degli oneri della sicurezza), per il periodo 01.07.2010 – 30.06.2014. Detto importo è determinato in riferimento ad un monte ore complessivo presunto di n. 9.600.

ART. 3 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà mediante pubblico incanto con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, valutabile in base alla qualità dell'offerta, al merito tecnico-organizzativo e al prezzo, sulla base degli elementi specificati all'art. 15 del presente capitolato.

ART. 4 – DURATA

Il contratto avrà la durata di anni quattro e precisamente dal 01.07.2010 al 30.06.2014, ovvero dalla data di aggiudicazione, se successiva.

Il contratto potrà essere prorogato secondo le modalità previste dalla normativa all'atto della scadenza dell'appalto.

ART. 5 – CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Servizio di Sostegno Educativo Domiciliare è rivolto a minori in difficoltà e ai nuclei familiari di appartenenza, nel quadro di un progetto educativo condiviso con gli stessi destinatari (minori e famiglie), da attuare attraverso l'intervento domiciliare di sostegno e le altre funzioni professionali descritte all'art. 6.

Il servizio ha quindi lo scopo di sostenere le famiglie con minori in situazione di disagio, valorizzando le risorse del nucleo familiare come luogo privilegiato di crescita. Per la definizione del progetto di intervento sul nucleo familiare interessato, il Comune potrà operare in collaborazione con i *partners* istituzionali presenti sul territorio (Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Consultorio Familiare, Istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie, ecc...), al fine di rispondere ai bisogni della famiglia in modo globale.

Attraverso gli interventi di S.E.D. si vuole, inoltre, garantire un supporto socio educativo a minori con problematiche di apprendimento, socializzazione e crescita individuale, allo scopo di favorire un armonico sviluppo della personalità, evitando l'allontanamento dall'ambiente di vita, nel rispetto del ruolo educativo primario della famiglia.

Pertanto, obiettivi del servizio sono in particolare:

- promuovere un percorso di crescita del minore e del nucleo familiare;
- stimolare il recupero dell'autonomia personale;
- favorire l'integrazione sociale e il miglioramento della vita di relazione;
- favorire, per quanto possibile, la permanenza del minore nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;
- sostenere la famiglia nel compito educativo;
- favorire il recupero scolastico;
- prevenire e contrastare processi di emarginazione sociale.

ART. 6 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere espletato attraverso la presenza di educatori aventi le caratteristiche professionali di cui all'art. 9 del presente capitolato, sulla base di un programma di intervento concordato con i Servizi Sociali del Comune, da svolgere all'interno dell'ambiente familiare e territoriale del minore stesso.

L'obiettivo del servizio è il potenziamento delle risorse e delle relazioni sociali del minore e del nucleo di appartenenza, oltre all'attivazione di interventi finalizzati ad evitare l'allontanamento dello stesso dal proprio ambito di vita.

Al soggetto aggiudicatario verrà inoltre richiesta la collaborazione in ordine alla verifica e all'adeguamento della progettazione educativa, sulla base dell'andamento e dei riscontri rispetto al progetto iniziale, unitamente alla definizione delle modalità di intervento degli operatori. Tale collaborazione si concretizzerà attraverso riunioni di coordinamento e di verifica, estese agli educatori e al referente incaricato dalla Cooperativa, che potranno svolgersi in concerto con altri servizi socio/sanitari e/o istituzioni e/o soggetti, anche al di fuori del territorio comunale.

L'Assistente Sociale, attraverso i periodici riscontri indicati, verificherà il raggiungimento degli specifici obiettivi del progetto, in particolare con riferimento all'ambiente nel quale il minore vive, al rafforzamento dell'autostima e dell'autonomia, al miglioramento del rapporto con l'adulto, all'eliminazione o all'attenuazione di eventuali conflittualità con le figure genitoriali e al conseguimento dei traguardi formativi prefissati.

Prestazioni richieste:

a) supporto al minore nelle attività di socializzazione e sostegno nel processo formativo:

- promozione dell'autonomia e dello sviluppo mediante l'affiancamento dell'educatore;
- interventi di socializzazione ed animazione per favorire la partecipazione ad iniziative ricreative, sportive ed aggregative;
- interventi di sostegno e aiuto per lo studio extrascolastico;

- informazione in relazione alle risorse e ai servizi presenti nel territorio (trasporti, biblioteca, associazioni, oratori, ecc) e alle modalità di fruizione;

b) attività di supporto alla famiglia:

- coinvolgimento del nucleo familiare nella costruzione di un progetto educativo per il minore;
- interventi di supporto organizzativo alla famiglia in difficoltà;
- azioni ed incontri diretti a sostenere una corretta comunicazione all'interno famiglia, rinforzando il ruolo genitoriale, e al contenimento e all'attenuazione di eventuali conflittualità;

c) prestazioni in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale:

- partecipazione agli incontri progettuali, di coordinamento e verifica del servizio;
- partecipazione ad incontri su base distrettuale o con le istituzioni educative locali.

ART. 7 – COMPITI E FUNZIONI DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Spettano all'Ufficio Servizi Sociali del Comune i seguenti compiti e funzioni:

- la definizione dei criteri e delle modalità di ammissione degli utenti al servizio;
- la definizione, tramite gli Assistenti Sociali che hanno in carico il caso, dei piani di intervento e individuazione degli specifici obiettivi educativi; detti piani costituiranno oggetto di verifiche periodiche, anche ai fini di eventuali rimodulazioni e modifiche;
- le ispezioni e controlli volti a verificare il rispetto da parte della Cooperativa aggiudicataria, delle norme e prescrizioni risultanti dal Capitolato e la rispondenza delle attività svolte al progetto presentato in sede di gara.

ART. 8 - FUNZIONI DELLA COOPERATIVA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il personale incaricato dalla Cooperativa aggiudicataria, per il raggiungimento delle sedi ove conseguire le finalità di cui all'art. 6, dovrà avvalersi di mezzi di trasporto propri o della Cooperativa stessa.

Detto personale sarà coordinato da un responsabile individuato dalla Cooperativa. Tale figura si rappresenterà direttamente con gli Assistenti Sociali e con il Responsabile di Servizio comunale e dovrà possedere comprovata esperienza nella gestione di personale ed organizzazione del lavoro nel settore dell'assistenza ai minori.

Il personale della Cooperativa, sulla base delle indicazioni dell'Assistente Sociale titolare del caso, collaborerà alla definizione dei piani di intervento, riferirà puntualmente sullo svolgimento delle attività, parteciperà ai momenti di verifica riportando le proprie osservazioni relativamente all'andamento e alla evoluzione delle situazioni dei minori e dei nuclei familiari.

E' fatto divieto assoluto al personale della Cooperativa di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o dei famigliari.

Le attività dovranno essere svolte generalmente dal lunedì al sabato, salvo particolari circostanze in cui si ravvisi la necessità di intervento anche in giorni festivi, secondo programmi di attività preventivamente concordati tra Servizi Sociali e Cooperativa aggiudicataria.

Il monte-ore complessivo di attività indicato all'art. 2 si intende riferito alle attività svolte a contatto con l'utenza e a quelle necessarie agli operatori per garantire le funzioni di raccordo con i Servizi Sociali, ai fini della programmazione e verifica degli interventi. Non verranno riconosciuti rimborsi chilometrici, per la formazione del personale, o qualsiasi altro onere.

Sono a carico della Cooperativa aggiudicataria:

- specifica polizza RCT e RC prestatori d'opera per sinistri a persone e/o cose;
- spese occorrenti per l'acquisto di tutto il materiale di consumo occorrente per le attività.

ART. 9 – PERSONALE

Il soggetto affidatario dovrà garantire l'opportunità di riassunzione al personale alle dipendenze del precedente gestore.

Gli operatori impiegati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- idoneità fisica all'impiego;
- laurea in Scienze dell'educazione o in Psicologia o in Pedagogia o altra laurea equipollente o diploma di Educatore/Animatore professionale, conseguito tramite corsi di qualificazione riconosciuti;

- patente B.

In sede di formulazione dell'offerta tecnica a ai fini della valutazione della stessa secondo i criteri di cui all'art. 15a), dovrà comunque essere specificato il profilo professionale e livello di inquadramento contrattuale del personale che la Cooperativa impiegherà nel servizio. La mancanza dei requisiti richiesti o la mancata corrispondenza rispetto a quelli indicati nell'offerta costituirà idoneo presupposto per procedere a formale diffida, nei confronti dell'affidataria, a provvedere alla sostituzione del personale impiegato nello svolgimento del servizio.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.

L'affidatario è obbligato ad adibire al servizio educatori fissi e, in caso di assenze motivate, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni, provvedendo all'immediata sostituzione dell'educatore domiciliare assente con personale in possesso dei necessari requisiti. In ogni caso, va limitata il più possibile la rotazione degli educatori domiciliari, onde evitare difficoltà di rapporto con le famiglie utenti e assicurare continuità alla relazione minore / operatore. Le modalità operative adottate in questo senso dovranno essere inserite nella relazione tecnica.

Il Comune ha la facoltà di chiedere, tramite lettera raccomandata A.R. e con specifica motivazione, l'allontanamento entro 10 giorni di quegli educatori non ritenuti idonei dall'Assistente sociale a seguire i casi affidati.

L'affidatario dovrà trasmettere, su richiesta del Comune, copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale. Il Comune, in ogni caso, rimane del tutto estraneo ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'affidatario ed il personale dipendente.

Tutto il personale utilizzato nell'attività dovrà essere assicurato a norma di legge per gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali; la Cooperativa si obbliga in particolare ad attuare, nei confronti del personale comunque impiegato nelle prestazioni oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento e per le località in cui si svolgerà il servizio. Il personale dovrà essere opportunamente formato, ivi compresa la formazione sugli adempimenti di cui al D.Lgs. 196/2003, come specificato al successivo art. 31.

ART. 10 - PROGETTO

Le Cooperative partecipanti alla gara dovranno formulare un Progetto di gestione riportante l'indicazione dettagliata della proposta organizzativa per l'esecuzione del servizio, in relazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, proponendo soluzioni autonomamente elaborate, ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite.

Il contenuto del progetto presentato sarà vincolante per il soggetto aggiudicatario.

ART. 11 - INDIRIZZO E CONTROLLO SULLA COOPERATIVA

La Cooperativa è responsabile del conseguimento del risultato ad essa assegnato nell'ambito del rapporto convenzionale e facente riferimento al progetto da essa predisposto per l'espletamento del servizio.

Il Comune di Montegrotto Terme esercita, tramite la struttura organizzativa dell'Ufficio Servizi Sociali, le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

La Cooperativa è tenuta a garantire il costante raccordo con i Servizi Sociali nella persona del Responsabile di Servizio e dell'Assistente Sociale di riferimento.

I Servizi Sociali comunali potranno effettuare controlli ed ispezioni volti a verificare il rispetto, da parte della Cooperativa, degli standard di qualità previsti nel campo della assistenza ai minori e la rispondenza delle attività svolte quotidianamente al progetto presentato in sede di gara.

ART. 12 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono essere ammesse alla gara unicamente le Cooperative Sociali di tipo a) o i Consorzi di Cooperative analoghe, ai sensi della L.R. n. 23 del 03.11.2006 e in conformità degli indirizzi predisposti con D.G.R.V. n. 4189 del 18.12.2008. Dette Cooperative devono essere iscritte all'apposito albo regionale, anche nel caso di Consorzi. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, e qualora il raggruppamento non sia già costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che lo costituiranno. Si applicano in proposito le norme dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006. Per essere ammesse alla gara, i legali rappresentanti e tutti i componenti degli organismi rappresentativi delle Cooperative concorrenti, devono attestare i requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le **Cooperative sociali** partecipanti alla gara, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. capacità tecnico-organizzativa adeguata all'esecuzione del servizio, risultante da:
 - a) avere una sede operativa nella Provincia di Padova (ovvero impegno ad attivarla in caso di aggiudicazione);
 - b) avere già effettuato, per conto di Enti pubblici, la gestione di servizi di assistenza educativa domiciliare a favore di minori per almeno 24 mesi continuativi, anche per conto di soggetti diversi;
2. capacità economico-finanziaria adeguata al servizio risultante da:
 - a) volume di affari realizzato nel biennio precedente;
 - b) valore contrattuale dei servizi di assistenza educativa domiciliare a minori prestati per conto di Enti pubblici.

Nel caso di partecipazione di Consorzi, il requisito di cui al n. 1a può essere posseduto indifferentemente dalla Cooperativa o dal Consorzio.

I requisiti di cui ai nn. 1b, 2a, 2b, debbono intendersi riferiti alla Cooperativa esecutrice del servizio. L'offerta di Cooperative riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 13 – PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, secondo le modalità stabilite dall'art. 12 del bando di gara.

L'istanza e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana. L'istanza e le dichiarazioni a corredo della stessa, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante della Cooperativa o del consorzio, dovranno soggiacere alla normativa vigente sull'imposta di bollo. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione debitamente sottoscritte, dovranno essere altresì corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Il plico d'invio dovrà contenere tre buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente con i numeri 1, 2 e 3 e contenenti ciascuna quanto di seguito previsto:

BUSTA 1)

Nella prima busta, su cui sarà apposta la dicitura "**busta n. 1: documentazione amministrativa**" sarà contenuta la seguente documentazione e le dichiarazioni rese dal legale rappresentante e da quest'ultimo sottoscritte, con firma leggibile e per esteso:

- A) istanza del Legale Rappresentante della Cooperativa, firmata e accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità in corso di validità, da compilare secondo il fac simile allegato c);
- B) dichiarazione secondo lo schema allegato e) sottoscritta da tutti i componenti gli organismi rappresentativi della Cooperativa o delle Cooperative nel caso di Consorzi e dai legali rappresentanti della medesima o delle medesime, con la quale si attesta l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
- C) attestazione di versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, come indicato al punto 12) del bando di gara;
- D) ricevuta attestante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, da effettuarsi secondo quanto indicato all'art. 14 del presente capitolato. In caso di raggruppamento temporaneo, la cauzione deve essere presentata dalla sola capogruppo ed essere comunque intestata a tutte le imprese del raggruppamento;
- E) documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non superiore a 30 gg. dalla presentazione dell'offerta.

L'istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni dovranno essere redatte utilizzando i fac-simili allegati al presente capitolato.

La mancanza di anche uno solo dei requisiti, delle dichiarazioni o dei documenti sopra indicati comporta l'esclusione dalla gara.

BUSTA 2)

Nella seconda busta, su cui sarà apposta la dicitura "**busta n. 2: relazione tecnica**" sarà contenuto il progetto di gestione, **in triplice copia**, secondo quanto richiesto ai fini della valutazione della qualità dell'offerta, distintamente e per ciascuno degli elementi di cui all'art. 15 del presente capitolato. Il progetto di gestione dovrà essere contenuto in un documento di **max 15 cartelle (pena l'esclusione dalla gara)** dattiloscritte e numerate, interlinea 1, carattere Arial 11.

BUSTA 3)

Nella terza busta, su cui sarà apposta la dicitura "**busta n. 3: offerta economica**" dovrà essere contenuta l'offerta economica presentata secondo le modalità descritte al successivo art. 15.

L'offerta dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della Cooperativa o Consorzio.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta.

In caso di Consorzi di Cooperative:

L'offerta (tecnica ed economica) congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le Cooperative raggruppate.

L'istanza deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Cooperative e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

ART. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria è stabilita nell'ammontare di € 3.916,80, pari al 2% del valore complessivo presunto dell'appalto; i concorrenti che dimostreranno, in sede di gara, di essere accreditati ai sensi delle norme europee, potranno presentare cauzione di importo ridotto al 50%, ovvero pari ad € 1.958,40, come previsto dall'art. 75, c. 7 del D.Lgs. 163/2006).

Le Cooperative partecipanti dovranno, a pena di esclusione dalla gara, allegare all'istanza di partecipazione la documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale, da costituirsi tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria.

L'Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione provvisoria qualora l'aggiudicatario non intenda stipulare il contratto nei termini stabiliti.

ART. 15 – ESAME DELLE RICHIESTE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'esame delle istanze di partecipazione e la valutazione delle offerte sono deferite ad una Commissione all'uopo nominata dal Responsabile di Servizio.

La Commissione di gara, in prima fase procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi e delle buste n. 1) onde verificare la regolare presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione prevista ai fini dell'ammissibilità alla gara; in seconda fase procederà, in seduta segreta, all'apertura delle buste n. 2 contenenti le offerte tecniche, all'esame della documentazione inviata e all'attribuzione dei relativi punteggi; in terza fase procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste n. 3 recanti l'offerta economica.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle Cooperative concorrenti, nel corso della disamina delle offerte, tutte le precisazioni e delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

La Commissione di gara utilizzerà i seguenti criteri di valutazione:

Qualità del Servizio (Max punti 40)

La qualità del Servizio concerne la componente tecnico progettuale.

Ne costituiscono indicatori i seguenti elementi:

| | |
|---|--------------|
| Progetto Educativo Individualizzato e strategie di coinvolgimento della famiglia nel P.E.I., modalità di valorizzazione e consolidamento delle funzioni | Max punti 15 |
|---|--------------|

| | |
|--|-------------|
| genitoriali e di integrazione sociale del minore nel proprio contesto di vita | |
| Modalità di raccordo e collaborazione con i Servizi Sociali comunali | Max punti 6 |
| Modalità di lavoro di rete con riferimento alle risorse che si possono attivare nella comunità locale, allo scopo di migliorare la qualità e l'efficacia del servizio e la soddisfazione dell'utenza | Max punti 5 |
| Modalità di sostituzione del personale assente e relativa comunicazione al Comune | Max punti 5 |
| Innovazioni proposte per migliorare la qualità del servizio | Max punti 4 |
| Metodologia di monitoraggio periodico degli interventi attivati, controllo delle prestazioni svolte dagli educatori, indicatori di valutazione dell'efficacia e della qualità. | Max punti 5 |

Qualità organizzativa (max punti 30)

La qualità organizzativa attiene all'affidabilità e professionalità aziendale proposta con riferimento al servizio in gara.

Ne costituiscono indicatori i seguenti elementi:

| | |
|---|-------------|
| Curriculum formativi e professionali di almeno 5 educatori che la Cooperativa intende impiegare effettivamente nel servizio | Max punti 5 |
| Piano della formazione prodotta direttamente o partecipata all'esterno dell'organizzazione, che la Cooperativa si impegna ad assicurare al personale proposto per il servizio per la durata dell'appalto | Max punti 4 |
| Piano della formazione prodotta direttamente o partecipata all'esterno dell'organizzazione, realizzata nell'anno 2009 per gli educatori domiciliari dipendenti della Cooperativa | Max punti 4 |
| Strategie per la riduzione del turn over degli educatori | Max punti 2 |
| Descrizione dell'organizzazione e dell'organigramma aziendale che la Cooperativa mette a disposizione del servizio con riferimento ai tecnici (quadri, dirigenti, figure professionali di coordinamento e consulenza) e alle funzioni, incluse quelle relative alle indicazioni del D.Lgs. 196/2003, alla progettazione e realizzazione dell'attività formativa | Max punti 3 |
| Precedenti esperienze di gestione del servizio oggetto di affidamento, per conto di Enti Pubblici, relative all'ultimo triennio, con particolare riguardo a quelle realizzate nel territorio di riferimento, specificando il n. di ore di servizio realizzato in ciascun anno, attestate da certificazioni (da allegare in copia) | Max punti 8 |
| Certificazione di qualità della cooperativa/consorzio ISO 9000 o Vision 2000 e loro evoluzioni | Max punti 4 |

Prezzo (max punti 30)

Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso; per gli altri, il punteggio sarà calcolato secondo la seguente proporzione:

$$\text{prezzo offerto complessivo} : \text{prezzo più basso} = \text{punteggio massimo} : x$$

Il prezzo offerto complessivo dovrà essere quantificato moltiplicando il **prezzo orario** proposto (I.V.A. esclusa) x il monte orario presunto di **9.600, relativo al periodo di riferimento**. Si precisa che detto prezzo orario è **onnicomprensivo di qualsiasi onere** (include pertanto anche il trasporto, l'aggiornamento e la formazione degli operatori incaricati).

ART. 16 – VERBALE DI GARA

Le decisioni assunte dalla Commissione e la proposta di aggiudicazione saranno contenute in un apposito verbale realizzato dal segretario della Commissione e sottoscritto da tutti i componenti.

ART. 17 - VERIFICA DEI REQUISITI

A seguito della proposta di aggiudicazione effettuata dalla Commissione, l'Amministrazione provvederà, prima di procedere alla definitiva aggiudicazione, alla effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché il possesso dei requisiti generali di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli esatti adempimenti degli obblighi assunti, l'aggiudicatario presterà cauzione dell'importo pari al 5% dell'importo contrattuale netto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva entro mesi sei dalla risoluzione del rapporto ed accertato l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale.

Nel caso in cui il deposito cauzionale definitivo subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte dell'Amministrazione Comunale, la Cooperativa dovrà provvedere al reintegro dello stesso entro trenta giorni.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia di ogni adempimento dell'affidatario, con facoltà di rivalsa dell'Amministrazione stessa per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto dell'esercizio della prestazione.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti all'aggiudicazione del servizio, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 20 - INIZIO DELLA PRESTAZIONE

La Cooperativa aggiudicataria dovrà iniziare il servizio entro gg. 10 lavorativi dalla data di stipulazione del contratto regolante il rapporto o, se richiesto, anche in pendenza della stipula del contratto medesimo, entro e non oltre n. 3 giorni lavorativi dall'effettuata aggiudicazione definitiva, effettuata con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali.

ART. 21 - FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo mensile, derivante dall'offerta economica presentata dalla Cooperativa aggiudicataria, verrà effettuato con cadenza mensile su presentazione di fattura. La quantificazione dell'importo dovrà avvenire moltiplicando il prezzo orario per il numero delle ore di servizio effettivamente rese. Dette ore dovranno essere desumibili da apposite schede mensili riepilogative dei servizi prestati nei confronti di ciascun utente e sottoscritte dagli operatori preposti al servizio stesso, da trasmettere al Comune unitamente alle fatture.

Le fatture verranno liquidate entro 60 giorni dalla data di ricezione. Detti corrispettivi si intendono onnicomprensivi di qualsiasi onere connesso ai servizi di cui trattasi.

In caso di mancata stipula/efficacia del contratto, la Cooperativa avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

ART. 22 – REVISIONE PREZZI

Per tutto il 1° anno di validità del contratto, il corrispettivo orario resterà immodificabile.

Nel 2° anno sarà assoggettato a revisione secondo i parametri indicati dall'ISTAT che verranno desunti dal bollettino mensile di statistica ISTAT del mese di luglio e in particolare dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione dell'appalto sia totale che parziale; è altresì vietato subappaltare il servizio, sotto la pena dell'immediata risoluzione del contratto, oltre che della perdita della cauzione.

ART. 24 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di aumentare o diminuire l'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 11 R.D. 2440/'23, senza che la Cooperativa possa sollevare alcuna obiezione.

Nel limite di cui al precedente comma, l'Amministrazione potrà altresì richiedere variazioni qualitative e/o quantitative che, nell'ambito delle normative vigenti, possano introdurre eventuali modifiche delle condizioni stabilite nel contratto.

Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

ART. 25 - TUTELA DELLA PRIVACY

E' fatto divieto al soggetto aggiudicatario e al personale dalla stessa impiegato nel servizio, di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per finalità diverse da quelle inerenti l'attività stessa.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In particolare, ai fini di cui all'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, la Cooperativa aggiudicataria assume la qualifica di responsabile del trattamento.

ART. 26 - CONTROLLI - RESPONSABILITA' - DANNI

Il Servizio Sociale comunale vigilerà sull'andamento dell'attività affidata, controllando i risultati conseguiti e il rispetto delle prescrizioni contrattuali. Tale attività di vigilanza potrà essere esercitata anche attraverso visite periodiche e colloqui con i famigliari presso il domicilio dei minori. L'affidataria assume in proprio ogni responsabilità lasciando indenne l'Amministrazione, in caso di infortuni o di danni arrecati alle persone o alle cose, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

ART. 27 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI

L'inosservanza da parte della Cooperativa aggiudicataria anche di una sola delle condizioni di cui al presente capitolato, comporterà la risoluzione di diritto del contratto stesso a norma dell'art. 1456 C.C., come previsto dall'art. 28 del presente capitolato.

In ogni caso, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sulla cauzione per il risarcimento di ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare da inadempienze della Cooperativa.

Inoltre, laddove per fatto imputabile al soggetto affidatario, si determinasse l'accertata impossibilità, anche parziale, per gli utenti, di fruire delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'Amministrazione non riconoscerà, a proprio insindacabile giudizio, il diritto al compenso pattuito e si riserverà, in particolare, la facoltà di applicare una penale di € 250,00 per ogni inadempienza singolarmente considerata, da detrarre dalla fatturazione mensile.

L'applicazione delle penali verrà comunicata mediante lettera raccomandata, assegnando il termine di 8 gg per le eventuali controdeduzioni.

ART. 28 - RISOLUZIONE DELL'APPALTO

Fermo restando quanto previsto in caso di inadempienze, l'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili, dall'Amministrazione stessa:

- messa in fallimento, stato di liquidazione, o altre procedure concorsuali a carico della Cooperativa aggiudicataria;
- cessione della Cooperativa;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto, in contrasto con quanto previsto dal precedente art. 23;
- gravi inadempienze dell'aggiudicataria agli obblighi stabiliti nell'atto regolante l'appalto;
- inesatta esecuzione di tutte le clausole rientranti nel progetto presentato (da intendersi come essenziali e vincolanti per l'aggiudicataria) previa diffida formale e fissazione di un congruo termine per l'adempimento;
- frode a danno dell'Ente appaltante;
- danni agli utenti del servizio, all'Amministrazione comunale, ai beni di proprietà dell'Amministrazione comunale, derivanti da colpa grave e/o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dalla Cooperativa per il servizio.

ART. 29 - REVOCA

L'appalto potrà essere revocato dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, per comprovati motivi di pubblico interesse.

ART.30 - SCIOPERO

La Cooperativa aggiudicataria dovrà garantire, anche in caso di sciopero del personale, i servizi essenziali a norma della Legge 12/06/90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

La Cooperativa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. L'affidataria dovrà redigere un piano di emergenza ed evacuazione contenente il nome del personale addetto all'emergenza, alle squadre antincendio e primo soccorso.

Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di formazione con appositi corsi in riferimento alla prevenzione di incendi e al primo soccorso; detti corsi dovranno essere ripetuti come da previsioni di legge. Copia degli attestati, del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata alla stazione appaltante. Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di lavoro, del Medico competente, nonché del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, oltre al nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 32 - CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Per qualsiasi questione che dovesse insorgere tra il Comune e l'affidatario in ordine all'esecuzione del servizio e non risolta in via bonaria, il foro competente è quello di Padova.

Art. 33 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili.